UNIONE NAZIONALE AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI

**Oggetto: Sito Istituzionale della Giustizia Amministrativa – Nuova versione – Prime valutazioni**

1. **Premessa: lo stato di fatto.**

 L’avvio della nuova versione del Sito della GA ha coinciso con la contestuale inibizione all’accesso al vecchio sito tramite il n. di RGR e tramite le *smart card* in uso, autorizzate dal CNF e dai Consigli dell’Ordine degli avvocati.

 Si segnala che da ciò è conseguito un grosso disagio agli avvocati, posto che non è più possibile accedere in via informatica ai dati identificativi di tutti i ricorsi pendenti, fatta eccezione in quei casi in cui gli avvocati, già muniti delle credenziali di accesso rilasciati dal nuovo sito, siano altresì già costituiti in giudizio.

 In aggiunta viene lamentato che in molti casi le credenziali rilasciate da web master non consentono l’accesso al sito, pur seguendo tutti i suggerimenti contenuti nella circolare del Servizio Centrale per l’informatica e le tecnologie di comunicazione del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa del 31 marzo 2014 prot. N. 805/54; senza contare che il sito, oltre non essere certificato per Explorer 11, non consente di accedere tramite il browser Safari alla visione ed estrazione di copia degli atti e della documentazione afferente i giudizi in cui un avvocato è costituito.

 Risulta altresì che il Servizio Centrale di Informatica non abbia ancora adottato alcuna decisione sulle modalità tecniche di accesso sia per gli avvocati muniti di procura ma non ancora costituiti, sia per i cittadini parti del giudizio, sia per le amministrazioni non costituite.

 Anche gli avvocati che sono riusciti ad accreditarsi subiscono gravi pregiudizi, potendo accedere ad informazioni incomplete e non aggiornate. In particolare, con riguardo alle cause patrocinate, essi: I) non riescono a consultare tutti i fascicoli in quanto alcuni non risultano visibili; II) quelli disponibili sono aggiornati solo a due/tre mesi addietro, con un ritardo assolutamente non giustificato.

1. **Il punto di diritto: natura dei dati e legittimazione all’accesso degli avvocati.**

 A quanto consta, la nuova impostazione delle funzionalità del Sito viene giustificata sulla base di un’interpretazione del D. Lgs. N. 196/2003 in forza della quale l’accesso degli avvocati ai soli dati identificativi delle cause da essi patrocinate o per le quali viene dimostrato documentalmente un interesse specifico e riferito ad una persona determinata.

Ad avviso dell’Unione questa lettura non si giustifica alla luce delle seguenti considerazioni.

In primo luogo pare necessario che la lettura dell’art. 51, comma 1, del D. Lgs. richiamato e dell’art. 56 del D. Lgs. n. 82/2005, nei quali sono contenuti i riferimenti “*a chi vi abbia interesse*”, venga condotta nel più ampio contesto rappresentato dalla qualificazione dei dati oggetto del trattamento, degli scopi per i quali il trattamento degli avvocati, rappresentato dall’interrogazione del Sito, viene svolto e dal regime giuridico che lo connota e che discende da un insieme di altre disposizioni.

 Quanto al primo profilo, quello della qualificazione dei dati, occorre in primo luogo ricordare la significativa riforma della disciplina della “privacy”, realizzata con il DL n. 201/2011, che ha ristretto la definizione di “*dato personale*” di cui all’art. 4, comma 1, lett. b) del relativo “Codice”, limitandolo a quelli che si riferiscono alle persone fisiche ed espungendo il precedente riferimento alle persone giuridiche, agli enti ed associazioni. Il che certamente non è risolutivo della tematica qui in esame, ma certamente riduce fortemente, quanto meno dal punto di vista quantitativo, l’ambito dei dati rispetto ai quali si può porre una questione di verifica della legittimazione all’accesso in funzione di esigenze di tutela della riservatezza.

Sempre con riferimento alla qualificazione dei dati, appare anche utile rammentare che sempre l’art. 4, comma 1, del “Codice privacy”, alla lett. e) contiene una definizione alquanto restrittiva di “*dato giudiziario*”, che dovrebbe essere valutata come utile ad escludere che rivestano tale qualifica i dati presenti nei registri previsti dalle norme di attuazione del codice del processo amministrativo.

Quest’ultima circostanza, che si tratti di dati che obbligatoriamente devono essere inseriti in registri pubblici e come tali, per pacifica interpretazione e prassi consolidata, posti a disposizione del pubblico, dovrebbe far considerare che il loro regime sia oggi quello della più ampia trasparenza ed accessibilità, anche alla luce delle disposizioni del D. Lgs. n. 33 del 2013 e specificatamente dell’art. 3 di tale testo normativo.

Del resto sarebbe del tutto paradossale che l’informatizzazione di un pubblico registro e la sua accessibilità per via telematica coincidesse con un mutamento, in senso peggiorativo, del regime della sua fruizione da parte del pubblico.

Venendo al secondo profilo della questione, quello del regime del trattamento che effettua l’avvocato nel momento che interroga il Sito, esso si caratterizza, in primo luogo, per rappresentare una modalità di esercizio della professione forense, che quindi già di per sé si qualifica in modo differente dall’accesso del *quisque de populo*.

Al riguardo va rammentato che la L. n. 247/2012 (Legge Forense), in ossequio ai principi della pienezza della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost. e art. 1 del Codice del processo amministrativo) e del giusto processo (art. 111 Cost.), ha riconosciuto all’avvocato la “funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti”. L’attività dell’avvocato, quindi, ha valenza costituzionale e non è riducibile ad un semplice rapporto professionale di mandato con rappresentanza con il cliente, come avviene per altre professioni. Anche sotto questo profilo, dunque, l’”interesse” a conoscere i dati identificativi delle questioni processuali, deve essere interpretato in senso costituzionalmente compatibile tale da configurare una sufficientemente ampiezza che non comprima la suddetta funzione difensiva di rilevanza costituzionale.

In particolare la stessa attività di avvocato implica un interesse alla conoscenza dei dati identificativi delle cause.

Un avvocato ben può avere interesse a ricercare i contenziosi che riguardino una o più amministrazioni pubbliche per verificare se un certo tipo di provvedimenti sia già stato impugnato e/o come si sia orientato in tal caso il Giudice amministrativo (se ha disposto istruttoria, se ha accolto o meno il ricorso, se ha ritenuto la propria incompetenza, ecc.).

Tutto ciò per disporre di un quadro sostanziale e processuale preciso e, quindi, per meglio garantire la tutela del proprio assistito o per valutare se sussistano gli estremi per accettare un nuovo incarico.

Ne consegue che l’accesso ai dati identificativi delle questioni processuali può essere effettuato anche a prescindere dal riferimento ad un specifico mandato in quanto:

- a volte la ricerca viene effettuata prima del conferimento di un mandato, proprio al fine di consentire al potenziale cliente di decidere se agire giudizialmente o meno;

- altre volte la ricerca viene effettuata dall’avvocato al fine di aggiornare il proprio quadro cognitivo dei precedenti amministrativi e giurisdizionali, per esercitare con la maggior accuratezza possibile la citata funzione di rilievo costituzionale di tutela dei cittadini che a lui si rivolgeranno. In tal senso la ricerca è un legittimo (e forse anche doveroso) strumento di formazione continua e risponde ad un preciso obbligo deontologico e di legge (cfr. art. 11, comma 1, Legge Forense).

Senza contare che nel processo amministrativo, a differenza che in quello civile, il contenzioso non riguarda due parti private ma coinvolge almeno un’Amministrazione pubblica, ed attiene quasi sempre alla tutela di un interesse legittimo che, per sua natura, è connesso all’esercizio di un potere pubblico ed al corretto perseguimento dell’interesse pubblico. Anche tali specificità impongono di interpretare non restrittivamente il termine di interesse.

Va poi rilevato che il Garante per la protezione di dati personali, con autorizzazione n. 4/2013, ha rilasciato un’autorizzazione generale ai liberi professionisti iscritti in albi ed elenchi speciali (tra cui sono ricompresi anche gli avvocati) a trattare i dati sensibili attraverso una rete pubblica di comunicazioni ai sensi dell’art. 4, 1° comma, lett. d) del CAD.

 Nella stessa autorizzazione è, altresì, specificato che non occorre il consenso dell’interessato allorquando il trattamento di tali dati è necessario per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto e che comunque l’Autorità procederà a controlli periodici per verificare la stretta pertinenza, la non eccedenza e l’indispensabilità dei dati rispetto agli incarichi in corso, da instaurare o cessati.

L’esistenza di tale autorizzazione generale e valevole fino al 31 dicembre 2014, conferma una volta dipiù che gli avvocati iscritti agli albi, identificati tramite una smart card rilasciata dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza (che certifica il possesso della qualifica che legittima l’esercizio del diritto di difesa e l’assenza di cause ostative allo svolgimento dell’attività difensiva), sono sicuramente abilitati ad accedere ai dati identificativi dei ricorsi a fini di difesa senza che debbano essere già muniti di una procura alle liti che debba essere trasmessa e/o comunicata al sistema informatico.

Sarà cura poi del Garante che ha rilasciato un’autorizzazione generale verificare l’osservanza dell’autorizzazione stessa.

Senza contare che con particolare riguardo alla tutela della riservatezza, l’art. 6 della già richiamata nuova Legge Forense impone all’avvocato di mantenere addirittura il segreto professionale sulle informazioni assunte, talché eventuali abusi potranno essere denunciati alle autorità competenti (Ordini professionali, Garante della privacy, ecc.).

Conclusivamente sul punto deve anche tenersi ben presente che ogni verifica in ordine alla sussistenza di un effettivo interesse professionale dell’avvocato, all’esecuzione di un trattamento di dati personali presenti nel Sito della GA, non può essere effettuata di volta in volta ed a cura dei responsabili del Sito stesso, ma consistendo in un accesso automatico, rientra nella esclusiva (auto)responsabilità del professionista stesso e può essere, semmai, verificata ex post.

1. **I desiderata del Foro amministrativo nella presente fase transitoria.**

In relazione all’attuale fase transitoria ed al fine di far cessare quanto lamentato al punto 1, la richiesta dell’Unione è quella dell’immediato ripristino dell’accesso del precedente sito mediante la digitazione del n. di RGR o, quantomeno, della riabilitazione dell’utilizzo delle *smart card* autorizzate dal CNF e dai Consigli dell’Ordine e ciò anche al fine di ovviare ai notevoli disagi sopradescritti occorsi agli operatori del diritto a partire dal 17 marzo 2014, a cui si devono aggiungere i disagi quotidianamente affrontati dalle segreterie e dalle cancellerie presso i TTAARR ed il Consiglio di Stato che devono smaltire tutte le numerosissime richieste di accesso ai dati identificativi dei ricorsi che in precedenza erano ovviate mediante l’accesso telematico ai dati medesimi.

Roma, aprile 2014